

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2644 di martedì 07 giugno 2011

Malattie professionali: una guida per riconoscerle e difendersi

Una guida agli indennizzi e ai risarcimenti del sistema assicurativo in Italia per le patologie da lavoro. La legge, le tabelle, le differenze di genere, il riconoscimento delle malattie professionali e il danno biologico.

Roma, 7 Giu ? Se il 2009 è stato un anno record per le malattie professionali - con 34.646 denunce complessive, il valore più alto degli ultimi 15 anni, il 15,7% in più rispetto al 2008 e circa il 30% in più nell'ultimo quinquennio ? il **fenomeno delle patologie da lavoro** deve considerarsi tuttavia ancora sottostimato.

Per aumentare la consapevolezza nei vari attori della sicurezza del problema delle malattie professionali e dare informazioni sugli indennizzi e risarcimenti possibili, il patronato Inca Cgil ? un ente che svolge una rilevante funzione di informazione e tutela dei diritti previdenziali, sociali, assistenziali ? ha pubblicato una guida dal titolo "**Malattie professionali: l'abilità sta nel difendersi - Guida agli indennizzi e ai risarcimenti del sistema assicurativo in Italia**". Il documento, inserendosi nell'attuale campagna nazionale della Fiom Cgil per la prevenzione e il riconoscimento delle malattie professionali, è uno strumento in più per conoscere sia le patologie per le quali vige l'obbligo di denuncia, che gli indennizzi in caso di riconoscimento.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD033] ?#>

Nella guida si ricorda che il numero delle malattie professionali denunciate "potrebbe rivelarsi nettamente superiore se si pervenisse ad un marcato miglioramento della qualità di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro". E la "sottostima è ancora più evidente per quanto riguarda le lavoratrici, sulle quali le indagini epidemiologiche sono rare".

In questa "crisi profonda che sta provocando dei cambiamenti epocali nel modo di produrre delle aziende e di come queste ultime si pongono nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici", il rischio ? secondo Morena Piccinini, Presidente dell'Inca ? è che le malattie da lavoro, in questo contesto, possano essere vissute "come un prezzo obbligatorio da pagare per la modernizzazione".

Cerchiamo di capire il **significato di malattia professionale**.

Per malattia professionale "si intende una patologia le cui cause sono da ricondurre all'attività o all'ambiente di lavoro (sordità da rumori, tumori causati da vernici o coloranti o sostanze cancerogene ecc.); perché sia riconosciuta come tale, occorre la certificazione medica. Il Testo Unico n. 1124/65 dispone che, a fronte di una patologia di origine occupazionale, l'Inail ha il dovere di indennizzare, secondo regole precise, i danni provocati alla salute della lavoratrice o del lavoratore, prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo".

Le malattie professionali in Italia sono contenute in "**due tabelle distinte** (settore industria e agricoltura) che sono state periodicamente aggiornate in relazione alle novità medico-scientifiche. L' ultima revisione è stata effettuata nel 2008". Tuttavia ci sono anche patologie che, "pur non essendo inserite nelle tabelle, possono essere riconosciute come professionali, purché se ne dimostri il nesso di causalità. Quest'ultima opportunità è stata introdotta a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179 del 1988, promossa dall'Inca, che ha modificato il sistema assicurativo Inail. Anche se con ritardo, quindi, in Italia, come è avvenuto in altri paesi, il riconoscimento delle malattie professionali può avvenire per i casi non esplicitamente previsti nelle tabelle (sistema misto). Per i dipendenti pubblici, inoltre, è prevista la possibilità di fare la domanda di 'causa di servizio' all'amministrazione di riferimento".

Il documento ricorda che il Decreto legislativo 81/2008 all'art. 28 obbliga i datori di lavoro a considerare - nella scelta delle attrezzature, delle sostanze, o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro ? "tutti i rischi per la sicurezza e salute delle lavoratrici tenendo conto delle **differenze di genere** e, dunque, non solo dell'eventuale stato di gravidanza". Infatti alcuni studi dimostrano che, ad esempio, "metalli e pesticidi danneggiano l'apparato riproduttivo maschile", mentre "solventi e idrocarburi policiclici aromatici il sistema endocrino femminile e il feto".

Sempre in relazione alle differenze di genere si indica che "le **malattie professionali che interessano maggiormente le lavoratrici** si concentrano nei settori dove la presenza delle donne è significativa. Fra queste spiccano: le malattie del rachide, nel personale sanitario e di cura; il tunnel carpale, nel mondo della produzione alimentare, agricola e nell'industria tessile; le malattie cutanee su base allergica tra il personale addetto alle pulizie, le parrucchiere e altri settori alimentari. Per quanto riguarda i tumori professionali si segnala in particolare il tumore del seno tra le donne sottoposte a turnazioni e a lavoro notturno".

Dunque in Italia la tutela delle malattie professionali si basa su un **sistema misto** che prevede:

-malattie professionali tabellate: in questo caso vale il principio della "presunzione del nesso tra patologia e attività". Pertanto "al lavoratore esposto ad una delle lavorazioni a rischio previste negli elenchi, non è richiesta altra documentazione sanitaria, oltre alla certificazione rilasciata dal medico";

-malattie da lavoro non comprese nelle tabelle (extratabellari): poiché in questo caso "le indagini epidemiologiche non hanno prodotto risultati sufficienti tali da giustificare l'inserimento nelle tabelle, il lavoratore o la lavoratrice devono dimostrare con una documentazione appropriata il nesso tra la malattia contratta e le attività professionali svolte. In ogni caso, una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell'Inail della malattia da lavoro, le prestazioni sono identiche sia che si tratti di patologia tabellata o extratabellare".

Una operazione fondamentale per tutelare la salute delle lavoratrici e dei lavoratori, ad esempio alla luce delle nuove ricerche medico-scientifiche, è l'**aggiornamento delle tabelle**.

In ogni azienda è presente la figura di un Medico Competente che, "sulla base dei dati che emergono dalla sorveglianza sanitaria, ha l'obbligo di segnalare qualunque patologia che possa essere ricondotta all'attività lavorativa".

La guida ricorda che dal 2008 "l'elenco delle patologie di probabile origine lavorativa è stato notevolmente ampliato rispetto a quello esistente dal 1973". Elenco che si articola in malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità e malattie la cui origine lavorativa è possibile.

L'art. 139 del Testo Unico n. 1124/1965 "impone l'obbligo di qualunque medico (anche di famiglia) di segnalare all'Inail e alle Asl ogni malattia compresa negli elenchi. Questa attività è fondamentale perché quanto più è elevato il numero di una tipologia denunciata tanto più il legislatore sarà indotto a provvedere all'aggiornamento delle cosiddette tabelle ufficiali".

La guida si sofferma poi sulla **sorveglianza sanitaria**, come normata dal D.Lgs. 81/2008, e sui doveri del medico competente in merito all'espressione di un giudizio relativo alla mansione specifica del lavoratore.

Per procedere al **riconoscimento delle malattie professionali**, il Testo Unico n.1124/1965 impone **precisi obblighi sia per l'impresa che per i lavoratori**:

- "è obbligo del lavoratore o della lavoratrice la presentazione del certificato medico al datore di lavoro entro 15 giorni dall'insorgere della malattia, che deve indicare la presunta origine professionale della patologia;

- è obbligo del datore di lavoro, entro 5 giorni dal ricevimento del certificato medico, di denunciare la patologia all'Inail. Non è permesso al datore di lavoro di sindacare il giudizio del medico che ha rilasciato il certificato".

Successivamente, "l'Inail chiamerà a visita il lavoratore per ricostruire l'anamnesi lavorativa, in particolare in merito alla pericolosità cui è stato esposto e chiederà al datore di lavoro copia del documento aziendale di valutazione dei rischi".

Se la malattia denunciata non fosse prevista dalle tabelle, l'Istituto assicuratore potrà "avvalersi, in caso di dubbi, della sua struttura tecnica di accertamento del rischio (Contarp) per effettuare indagini ispettive all'interno dell'azienda e quantificarne l'esposizione. L'Inail, assumendosene l'onere economico, può anche richiedere al lavoratore ulteriori accertamenti sanitari".

La guida indica quali sono le **prestazioni Inail**, con informazioni sulla quantificazione della prestazione economica, in relazione a inabilità temporanea, inabilità permanente, morte e rendita ai superstiti.

Ricordando che, quando le condizioni di salute peggiorano, a prescindere dal grado di inabilità riconosciuto dall'Inail, il lavoratore o la lavoratrice possono chiedere la revisione o l'aggravamento, con i tempi stabiliti per legge, anche se non è stato riconosciuto loro alcuna prestazione (per inabilità inferiore al 6 per cento)".

La guida sottolinea affronta poi il tema del **danno biologico**.

Per danno biologico "si intende la perdita dell'integrità psicofisica del lavoratore o della lavoratrice". Previsto "dal decreto

legislativo n. 38/2000, il suo inserimento nel sistema di tutela in Italia ha comportato una sostanziale modifica delle prestazioni erogate dall'Inail, che prima di allora venivano calcolate considerando la sola perdita della capacità lavorativa. Il danno biologico, infatti, presuppone un concetto più esteso della salute perché comprende non soltanto le menomazioni fisiche, ma anche quelle psichiche e relazionali. In base all'art. 13 del dlgs n.38/2000, al lavoratore o alla lavoratrice che riportano un danno permanente di origine professionale viene riconosciuta una nuova prestazione economica:l'indennizzo in capitale, che si aggiunge alla rendita già prevista dalla vecchia normativa".

Il documento si conclude riportando la nuova **tabella delle malattie professionali nell'industria** (D.M. 9 aprile 2008) e offrendo informazioni sull'utilità del patronato per istruire le pratiche per il riconoscimento delle malattie professionali e per orientarsi nel "complesso mondo delle leggi" e individuare il percorso più agevole per l'esercizio dei propri diritti.

Inca-Cgil, "[Malattie professionali: l'abilità sta nel difendersi - Guida agli indennizzi e ai risarcimenti del sistema assicurativo in Italia](#)" (formato PDF, 801 kB).



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it